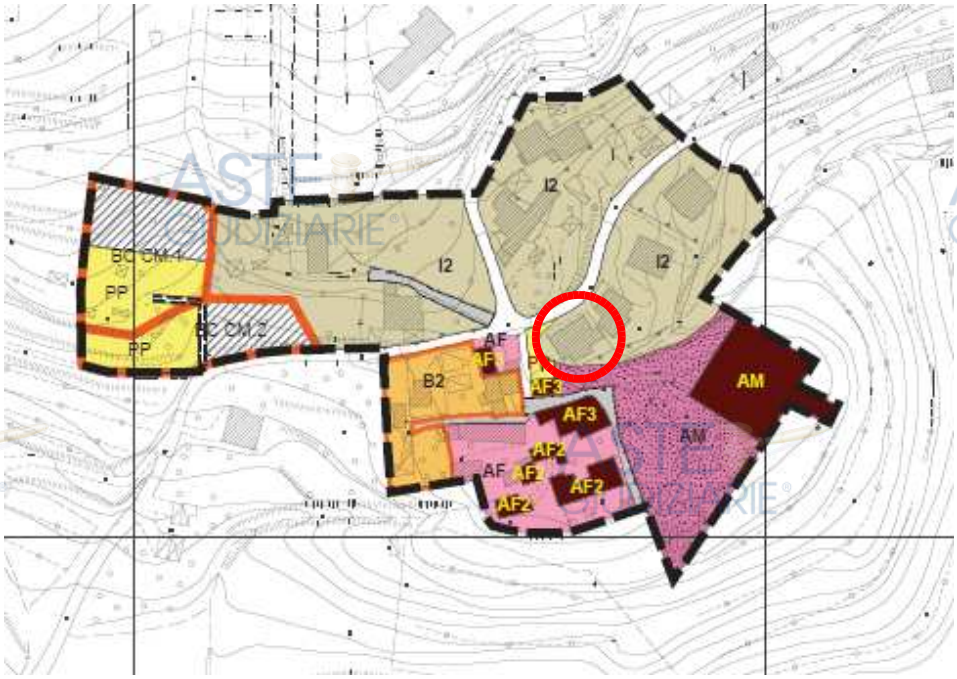

AREE PREVALENTEMENTE INEDIFICATE DI TUTELA AMBIENTALE IN AMBITO URBANO (I)

- Aree per casse di laminazione ed interventi di difesa idraulica I1 previste dal PS e dal P.A.I.
- Aree per casse di laminazione ed interventi di difesa idraulica I1 (per utilizzo pubblico temporaneo)
- Aree edificate prive di impianto e marginali agli insediamenti I2
- Aree inedificate e a verde privato di protezione degli insediamenti I3
- Aree di rispetto e ambientazione della viabilità I4
- Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie del P.S.

Art. 18 Zona “I” di tutela dell’ambiente
1. Tali zone comprendono le aree non edificate comprese all’interno del perimetro delle Utoe e quelle agricole poste all’interno di lotti interclusi. In relazione ai caratteri tipo-morfologici di tali aree sono previsti i seguenti tipi di intervento ed usi:

SOTTOZONA I2 – AREA DI VALORE PAESAGGISTICO E/O AMBIENTALE
comprende le aree di valore paesaggistico e/o ambientale che costituiscono elemento essenziale per la valorizzazione del paesaggio comprese all’interno delle Utoe;
-non sono consentite:
-le nuove costruzioni;
-le trasformazioni delle sistemazioni agrarie esistenti da ciglioni e/o terrazzamenti a piani inclinati;
-la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
-le trasformazioni morfologiche e ambientali;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

-le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura;
-la modifica degli assetti culturali e vegetazionali;
-sono consentite:
-il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica come indicato al successivo Art. 33;
-le attività agricole di coltivazione e mantenimento dei terreni;
-le attività connesse all'agricoltura, comprese quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali;
-le attività agrituristiche ai sensi della L. R n. 76/94 e s.m.;
-le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
-le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque luride, ecc.; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio. Sono assimilabili alle infrastrutture ed impianti di pubblico interesse i sistemi di trasporto dei prodotti dell'agricoltura quali teleferiche o monorotaie;
-le nuove costruzioni rurali ai sensi del successivo Art. 29;
-gli annessi agricoli secondo le modalità di cui al quarto comma del successivo Art. 29;
-il recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi del successivo Art. 30 e 31;
-le pertinenze con le limitazioni indicate al comma 7 dell'art. 2

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009